

**CENTRO TENNIS USSA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO**

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione sportiva con denominazione sociale "CENTRO TENNIS U.S.S.A. BOLZANO", associazione sportiva dilettantistica, a norma dell'art.18 della costituzione e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Bolzano.

L'assemblea può modificare l'ubicazione della sede, come istituire sedi secondari e recapiti, limitatamente al territorio della Provincia di Bolzano.

Art. 3 - DURATA

La durata del Centro è illimitata e l'assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento.

Art. 4 - OGGETTO

L'associazione è apolitica e non ha lo scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Ha per finalità la pratica, lo sviluppo, la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del tennis, la formazione e promozione di atleti, al fine di raggiungere i massimi traguardi della Federazione Italiana Tennis, istituendo scuole di avviamento, perfezionamento e agonismo della disciplina tennis.

L'attività deve essere intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività a carattere dilettantistica, agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la pratica del tennis.

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere:

- attività didattica di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport del tennis;
- corsi collegiali per giovani;
- lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento di atleti e tecnici per lo svolgimento della pratica sportiva del tennis;
- allestire e gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'associazione potrà inoltre compiere operazioni di carattere commerciale in conformità con le finalità istituzionali e con l'obbligo di destinare gli eventuali proventi al perseguimento degli scopi sociali con esclusione di diversa utilizzazione.

Il Centro è caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi del Centro sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Segretario/Tesoriere;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Prohiviri.

Art. 6 - ASSOCIATI

Nel Centro i soci si distinguono in:

- a) soci effettivi;
- b) soci ordinari.

Sono soci effettivi, tutte le società sportive aventi per oggetto principale la promozione e la divulgazione fra i giovani della disciplina del tennis.

Tali società dovranno avere la sede nel territorio della Provincia di Bolzano ed essere affiliate all'U.S.S.A.

Tra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri.

Sono soci ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta scritta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Comitato Direttivo e con la relativa iscrizione a libro, dietro pagamento della annuale quota associativa, che non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Nella domanda scritta di ammissione a socio deve essere dichiarato:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite della Federazione Italiana Tennis;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del Coni.

Tutti i soci sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale e l'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquistato dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri.

Art. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria ed il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo sovrano deliberativo dell'associazione.

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci effettivi e ordinari in regola con gli adempimenti sociali. Avranno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio effettivo potrà intervenire all'assemblea tramite il proprio rappresentante o un delegato di altra società sportiva aderenti all'associazione. Ogni socio ordinario avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea tramite delega da un altro socio. Ogni associato non può rappresentare più di un socio.

L'assemblea ordinaria sarà convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno entro il 31 maggio di ogni anno.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, mediante avviso nella sede sociale e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

L'assemblea straordinaria può essere convocata:

- su iniziativa del Presidente dell'associazione;
- su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) (art.20, 2 Cod.Civ.) di tutti i soci aventi diritto di voto;
- su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo;
- su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti con diritto di voto.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voto.

Le decisioni riguardanti le modifiche dello statuto, dovranno essere approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi dai soci presenti in assemblea.

Art.10 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Sono quote associative suppletive (o straordinarie o aggiuntive) le quote fissate dal Consiglio Direttivo "una tantum".

Art. 11 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci effettivi e ordinari in regola con il versamento della quo-

ta annua.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art.12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sulle materie deferite alla sua competenza della legge e del presente Statuto;
- b) l'approvazione annuale del bilancio di previsione e del consuntivo dell'associazione;
- c) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'associazione che avverrà con elezioni separate;
- d) sugli argomenti posti all'ordine del giorno e sugli argomenti che uno o più consiglieri o tanti associati che rappresentino al meno 1/10 (un decimo) degli associati iscritti a libro soci sottopongono alla sua approvazione.

Art. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- c) nomina del liquidatore;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) sulla devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione.

Art.14 - VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

I verbali devono essere sottoscritti al termine dell'assemblea dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art.15 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- coordina l'attività di tutti gli organi dell'associazione;
- presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e la relazione annuale.

In caso di impedimento permanente, di sue dimissioni o assenze, assume la presidenza, fino alle nuove elezioni, Il Vice Presidente.

Art.16 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 17 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti.

Coadiuvando il Presidente ed ha i seguenti compiti:

[Handwritten signatures and stamps on the left margin]

Carlo Alberto Corasiniello
Stefano Corasiniello
Stefano Corasiniello
Stefano Corasiniello
Stefano Corasiniello
Stefano Corasiniello
Stefano Corasiniello

[Circular stamp]
[Handwritten initials]

- a) esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) redige i verbali delle riunioni e la corrispondenza;
- c) provvede a redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo alla fine dell'anno;
- d) coordina le formalità associative previste dalla legge;
- e) organizza le assemblee associative.

Art.18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'associazione ed ha tutti i poteri inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria.

Esegue le delibere dell'Assemblea Generale, opera per il raggiungimento degli scopi sociali adottando le iniziative opportune e provvede a far rispettare lo Statuto sociale.

Il Comitato Direttivo è composto:

- a) dal Presidente del Centro che lo presiede e da 7 soci effettivi;
- b) dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di un consigliere, questi sarà surrogato dal primo dei non eletti, fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti vi è il rigetto delle deliberazioni.

E' fatto divieto ai consiglieri dell'associazione ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La carica di consigliere è gratuita.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato.

Art. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare la data delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- stabilisce le quote associative annuali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità

ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione amministrativa del Centro ed è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale ordinaria elettiva dei soci.

Nella prima riunione successiva all'elezione il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale ordinaria elettiva ed è composto da tre soci.

Nella prima riunione successiva all'elezione il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Ai Probiviri il Presidente dell'associazione può demandare il compito di risolvere le vertenze sorte tra i soci, tra i soci dell'associazione, nonché i conflitti di competenza tra i consiglieri e tra i vari organi, giudicando secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 22 - ANNO SOCIALE

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 5 maggio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico finanziario e di una relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 23 - DURATA

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovabili.

Art. 24 - ELEGGIBILITA'

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altra carica sociale.

Tutte le cariche sono onorarie e non danno diritto ad alcun compenso, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'associazione su specifico incarico.

Art. 25 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 26 - SCIoglimento



Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

L'associazione si scioglierà nei casi previsti dalla legge.

La destinazione dell'eventuale residuo attivo e del patrimonio dell'associazione sarà devoluto a favore dell' U.S.S.A. "Onlus".

Art. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva nazionale o ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata o in subordine si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni.



Covalletto Consuello

Mahmoud Hene Matroase

